



ORDINANZA N. 22 DEL 14/05/2020

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ACCESSO AL CIMITERO CITTADINO FINALIZZATE AD EVITARE OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il DPCM del 26.04.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 108 del 27.04.2020, con il quale sono state definite le misure da applicare sull'intero territorio nazionale dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020;

RICHIAMATO l'articolo 1 di detto D.P.C.M. rubricato «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio Nazionale» che alla lettera i recita testualmente: «l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.»

VISTO CHE il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione ed in particolare l'ordinanza n. 46 del 09/05/2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di controlli degli ingressi nella regione e degli spostamenti verso le Isole- Conferma dell'obbligo di utilizzo delle mascherine in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico" con la quale si dispone al punto 5): Su tutto il territorio regionale resta confermato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolari."

VISTA la propria ordinanza N. 14 DEL 30/04/2020 "PROROGA MISURE DI CUI ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 12 DEL 02/04/2020 CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19 IN ATTUAZIONE DEL DPCM DEL 10 APRILE 2020" con cui si prorogava al 17/05/2020 la chiusura al pubblico del cimitero cittadino sulla base delle disposizioni legislative ivi citate e per le motivazioni ivi indicate, al fine di impedire occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori in linea con le disposizioni vigenti.

RILEVATO che i risultati positivi fin ora conseguiti nel contenimento della diffusione del COVID 19 consentono ipotesi concrete di allentamento quantomeno delle restrizioni disposte a livello locale e, quindi, di disporre una riapertura del cimitero comunale per restituire alla collettività la possibilità di recarsi nei luoghi di sepoltura nella cosiddetta «fase due», anche tenendo conto della conformazione dei luoghi.

RITENUTO OPPORTUNO regolamentare la riapertura dei cimiteri comunali a partire dal 18 maggio 2020, sia pure con l'osservanza di precise precauzioni e nel rispetto delle modalità stabilite dalle citate disposizioni Ministeriali e Regionali, e salvo ulteriori misure imposte dal Governo o dalla Regione.



VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

ORDINA

la riapertura al pubblico del cimitero comunale a partire dal 18 maggio 2020, fatte salve eventuali modifiche dell'attuale panorama normativo, e fino a nuovo provvedimento connesso all'evolversi dell'emergenza, con le seguenti modalità:

- l'accesso al cimitero è consentito nell'orario e nei giorni consueti (lunedì – sabato ore 8.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00; martedì chiusura settimanale; domenica e festivi ore 8.00 – 13.00) e sarà razionalizzato all'ingresso ed all'uscita con opportuna segnaletica.

–sarà consentita la frequentazione contemporanea all'interno della "Palazzina Sociale", disposto su tre piani fuori terra ed uno seminterrato, per un numero massimo pari a 80 persone per volta (20 per piano) avvicendate dal personale preposto.

–sarà consentita la frequentazione contemporanea all'interno del palazzo nel cimitero nuovo disposto su due piani fuori terra, per un numero massimo pari a 60 persone per volta (30 per piano) avvicendate dal personale preposto.

–la domenica ed il lunedì per la partecipazione alla celebrazione della funzione liturgica nella Chiesa Madre del Cimitero Nuovo, si raccomanda di accedere dall'ingresso al Cimitero da via Vicinale Arco Sant'Antonio.

–l'accesso al cimitero è comunque consentito evitando ogni forma di assembramento ed esclusivamente ai cittadini dotati di DPI (guanti e mascherina).

–non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea maggiore di 37,5°C, ovvero a chi è sottoposto alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus, o a chi è stato in contatto con persone positive a SRS-CO-2 nei 14 giorni precedenti.

–tutti sono tenuti a rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti;

–nel periodo di vigenza della presente Ordinanza le Confraternite dovranno garantire l'accesso dei congiunti con gli stessi orari adottati dal cimitero cittadino e nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, esse hanno l'obbligo di:

regolamentare l'accesso dei parenti all'interno degli edifici di sepoltura con proprio atto.

svolgere tutte le operazioni di sanificazione propedeutiche e periodiche necessarie, restando direttamente responsabili della osservanza delle norme in materia di contenimento del contagio fissate sull'intero territorio nazionale.

- si raccomanda che anche nelle Cappelle private sia garantito l'accesso dei congiunti nel rispetto delle misure di contenimento del contagio (oltre l'uso dei DPI rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza di almeno un metro ed evitare assembramenti).

– l'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con modalità concordate con il Servizio Cimiteriale e con la Ditta responsabile della gestione dei servizi cimiteriali che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di



chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

– la Ditta addetta alla guardiana dei Cimiteri avrà cura di affiggere con tempestività all'ingresso dei cimiteri e lungo i percorsi, oltre che copia della presente ordinanza, anche apposita cartellonistica, ben in evidenza, che richiami al rispetto dei suddetti obblighi, nonché disciplinare gli accessi in modo da evitare assembramenti.

– resta ferma per tutti l'osservanza delle misure igienico-sanitarie, in particolare quelle di cui all'Allegato 4 al DPCM 26.04.2020 e per tutte le altre attività quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 15280 /2020.

Per ogni emergenza sono attivi i numeri telefonici degli uffici comunali e della Ditta VI.MA.RA. pubblicati sul sito istituzionale.

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.
- La società VI.MA.RA. s.r.l. è incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza.
- La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.
- L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Giugliano in Campania dando atto della immediata esecutività della stessa.

2) La trasmissione di copia per gli adempimenti di competenza a:

- Alla Società VI.MA.RA. s.r.l.

3) La trasmissione di copia per opportuna conoscenza e per controlli di competenza a:

- Prefetto della Provincia di Napoli
- Alla Regione Campania
- Alla Questura di Napoli
- Al Commissariato PS di Giugliano
- Ai Comando Compagnia Carabinieri di Giugliano
- Al Comando Gruppo Guardia di Finanza di Giugliano
- Al Comando di Polizia Municipale
- Alla ASL NA2 NORD

IL DIRIGENTE
arch. Paola Valvo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Umberto Cimmino